



Comune di Ala
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 di data 29 luglio 2026.
Entrato in vigore in data 29 luglio 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gianni Saiani

Sommario

REGOLAMENTO	1
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento	6
Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri	6
Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali	7
Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	8
Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento	8
Art. 9 – Informativa	9
Articolo 10 - Sicurezza dei dati	9
Art. 11. Accesso ai dati	10
Art. 12 – Diritti dell'interessato	11
Art. 13 – Tutela	12
Art. 14 – Provvedimenti attuativi	12
Art. 15 - Disciplinari operativi	13
Art. 16 - Pubblicità del regolamento	13
Art. 17 - Entrata in vigore	13

Art. 1 – Oggetto

1. Il regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Ala regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento.
3. Le immagini costituiscono dati personali se e in quanto consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dall'ente, si svolga in conformità al regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza di data 08 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
5. La disciplina dei sistemi di videosorveglianza si conforma, ove applicabile, anche a:
 - Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del consiglio;
 - D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016;
 - D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del regolamento europeo 679/2016, di cui l'ente è investito.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le

quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del regolamento europeo 2016/679). È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana); l'ordine e la sicurezza pubblica; la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati; la raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti; la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; il controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; il monitoraggio del traffico; la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. L'ente, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse e/o mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative attinenti alle finalità di tutela ambientale.
6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;
7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:
 - sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
 - è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
 - sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizza-

- zione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare" l'ente nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
 - f) per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
 - g) per "responsabile della protezione dei dati", la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
 - h) per "responsabile del trattamento", la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
 - i) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - j) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k) per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per "dato anonimo" il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - n) per "Body Cam", telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi;
 - o) per "Dash Cam", piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'esterno dell'abitacolo;
 - p) per "Drone", aeromobile a pilotaggio remoto ossia un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni;
 - q) per "fototrappole", sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore.
 - r) per "regolamento 2016/679" il regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - s) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell'ente.
2. Il disciplinare programma di cui ai successivi articoli disciplina nel dettaglio gli strumenti utilizzati ad integrazione del sistema di videosorveglianza, anche se non necessariamente connessi, nonché le modalità del loro utilizzo e le istruzioni di impiego dei medesimi.
3. Per i servizi appositamente individuati e disciplinati, l'ente può utilizzare dispositivi ulteriori di ripresa, come telecamere ricollocabili (anche tipo "fototrappola"), BodyCam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di polizia locale), DashCam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi.

Tali strumenti potranno essere utilizzati per ragioni legate alla tutela dell'operatore o per particolari esigenze operative, nei limiti previsti dalla normativa in materia di controllo a distanza del lavoratore. I sistemi non consentono l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona videoripresa. Per tali strumenti l'ente potrà redigere un disciplinare ad hoc, che individui anche:

- a. i concreti eventi in presenza dei quali sarà possibile utilizzare tali strumenti, nonché i casi in cui l'attivazione non è consentita;
- b. le modalità di utilizzo dei medesimi con particolare riferimento alla necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza;
- c. i soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione di tali strumenti;
- d. le operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi;
- e. i tempi di conservazione previsti per le riprese video effettuate tramite tali strumenti e la cancellazione automatica delle immagini decorso il tempo di conservazione individuato;
- f. le operazioni di accesso e di estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
- g. le misure di sicurezza idonee da implementare nel caso in cui sia stato attivato l'audio;
- h. le modalità di conservazione delle registrazioni raccolte (ad es. in forma cifrata) e le misure di sicurezza idonee a scongiurare il rischio di alterazione, cancellazione o duplicazione delle immagini.

Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'ente, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest'ultimo e suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) protezione civile;
 - b) sicurezza urbana;
 - c) tutela del patrimonio e degli operatori;
 - d) monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche e tutela della sicurezza stradale;
 - e) accertamento delle violazioni del codice della strada e conseguenti sanzioni nei casi previsti dal Codice stesso;
 - f) arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla legge);
 - g) tutela del patrimonio boschivo dell'ente;
 - h) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - i) svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente.
5. Le telecamere installate presso il cimitero devono essere posizionate in modo da inquadrare prioritariamente i varchi di accesso e i perimetri esterni evitando riprese che possano ledere la dignità delle cerimonie funebri ed il raccoglimento privato dei cittadini.
6. Nel rispetto del principio di minimizzazione a norma dell'art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento UE 2016/679 gli impianti di videosorveglianza collocati presso il plesso scolastico sono attivi negli orari definiti nel disciplinare-programma.

Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
 - per le finalità dell'art. 5 c. 2 lett. e) connesse all'accertamento e alla contestazione di illeciti amministrativi tramite il sistema di lettura targhe, le immagini saranno conservate per un periodo di 7 giorni. L'eventuale conservazione che ecceda tale periodo sarà giustificabile solo in casi eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivati con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità; comunque tale periodo non potrà mai essere superiore a 60 giorni;

- per le finalità dell'art. 5 c. 2 lett. b), la conservazione è di 7 giorni;
 - per tutte le altre finalità descritte nell'art. 5 c. 2 del presente regolamento, sebbene si persegua il principio di minimizzazione dei dati, il tempo di conservazione delle immagini è di 72 ore tenendo in considerazione che in presenza di ponti o festività infrasettimanali un periodo inferiore potrebbe risultare inefficace a garantire le finalità descritte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per attività di polizia giudiziaria o in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del regolamento europeo 2016/679.

Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il comune di Ala effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento

1. Compete all'ente, titolare del trattamento, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza autorizzare per iscritto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli autorizzati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli autorizzati devono essere analiticamente specificati.
6. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'ente, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 9 – Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'ente.
2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa. L'informativa dovrà contenere informazioni relative al titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle linee guida 3/2019 del EDPB.
3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
4. Le informative di primo livello (cartellonistiche) devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione adeguata) per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario;
5. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale. L'informativa, conformemente all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679 e alla direttiva 2016/680, recepita dal D.lgs. 51/2018, concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del regolamento europeo 2016/679 e dagli artt. 9-14 del D.lgs. 51/2018.

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la sede della polizia locale Ala-Avio alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, la centrale di registrazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza, collegate o comunque connesse alla centrale operativa della polizia locale è ubicata presso la sede della polizia locale Ala-Avio, in uno specifico locale tecnico, il cui accesso è riservato al personale abilitato mediante sistema di identificazione. I flussi video delle telecamere di campo sono trasmessi in via prioritaria mediante ponti radio di proprietà del comune di Ala, residualmente

in modalità wireless in modalità crittografata. I dati raccolti sono inviati a un server destinato esclusivamente alla videosorveglianza. Mediante quest'ultimo, le immagini sono rinviate alla postazione di controllo. I flussi video sono registrati nel server dedicato unicamente alla videosorveglianza. L'infrastruttura logica di rete locale non è in condivisione con altre infrastrutture di rete comunale.

3. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste nonché alle società incaricate alla manutenzione degli impianti debitamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla pulizia dei locali e per occasionali motivi istituzionali. L'accesso è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.
4. L'accesso alla centrale operativa e alle postazioni di controllo è regolato dal disciplinare-programma e dai disciplinari operativi di cui agli articoli seguenti.
5. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.
6. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.
9. Gli autorizzati al trattamento solo dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
10. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relativi all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

Art. 11. Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - al Titolare, al designato e agli autorizzati del trattamento;
 - alle Forze dell'ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l'accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi), nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);
 - alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a

responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;

- all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 12;
 - ai soggetti legittimati all'accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;
 - ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini "c.d. difensivo", ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora l'ente ravvisi nell'istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla tutela dei diritti dell'interessato¹;
 - nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) del comma precedente, l'accesso sarà limitato alle sole immagini strettamente necessarie al soddisfacimento della istanza. Al fine di evitare l'accesso ad immagini eccedenti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti tramite pixellizzazione (l'area del volto o l'intero corpo viene sfuocata o ridotta a grandi pixel).
 3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli autorizzati al trattamento dei dati devono annotare le operazioni eseguite nel registro degli accessi al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
 4. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio

¹ Come precisato dall'Adunanza plenaria del consiglio di Stato sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 "l'ostensione del documento richiesto deve passare attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare" e ciò in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del consiglio di Stato n. 19 del 2020, secondo il quale, l'accesso "difensivo" "è connotato (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la "necessità" della conoscenza dell'atto o la sua stretta indispensabilità. Qualora l'Amministrazione ritenga che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta dovrà valutare le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati di soggetti "terzi" estranei alla vicenda in questione. Pertanto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione, l'accesso richiesto andrà consentito limitatamente alle specifiche immagini e cioè alle uniche strettamente indispensabili alla difesa dell'interessato, con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda." (Vedi TAR Campania sez. VI, 02 Maggio 2023, n.2608 e TAR Puglia sez. II, 2 novembre 2021, n.1579.).

di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono

- stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
 - non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza – salvo i casi di cui al punto precedente – non possono essere trasferite ad altri soggetti.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, ente, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
 5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 13 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 – Provvedimenti attuativi

1. La giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel regolamento, adotta il disciplinare - programma per tutti gli utilizzi degli impianti di videosorveglianza siano essi fissi o mobili.
2. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza individua quelli installati sul territorio comunale, la localizzazione effettiva degli strumenti fissi nonché la localizzazione potenziale degli strumenti mobili, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 15 - Disciplinari operativi

1. Il Designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente regolamento, di quanto specificato nel disciplinare - programma di cui all'articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.
2. In particolare, per il sistema di videosorveglianza della sicurezza cittadina, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:
 - a. l'attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa della polizia locale Ala-Avio, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;
 - b. l'attività svolta dal personale tecnico della polizia locale Ala-Avio, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza mobili nonché gli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso ed alle attribuzioni assegnate;
 - c. le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 11, del presente regolamento.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento

1. Il regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'ente.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.